

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in	composizione coll	egiale nelle	e persone dei seguenti						
magistrati:									
dott. (Presidente						
dott.ss		1	Consigliere						
dott. I			Consigliere relatore						
ha pronunciato la segue	nte								
SENTENZA									
nella causa civile di II g	rado iscritta al n.)	RGA						
avverso la sentenza n.	R.S. del	Tribunale	di Ferrara, Sezione L	avoro,					
emessa e pubblicata il	ion no	otificata;							
avente ad oggetto: carta	docenti;								
posta in discussione all'	udienza collegiale	tenutasi ir	ı data i						
promossa da:	1875								
			rappresentata e	difesa					
dall'Avv. Magnosi Francesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio									
sito in i									
			appe	llante;					
	con	tro							
MINISTERO DELL'	ISTRUZIONE e	del MER	ITO (C.F. 8018525058	38), in					
persona del Ministro	in carica pro	tempore;	UFFICIO SCOLAS	TICO					
REGIONALE PER	L'EMILIA DA	OMACNA		ed					
ISTITUTO COMPRE	NSIVO		n persona dei ris	pettivi					
legali rappresentanti pre	o tempore	,,							

appellati;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere l'
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente riassunta nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: "[...]I. Con ricorso depositato il 29/07/2022 il docente I ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, premesso di avere stipulato con l'amministrazione scolastica contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per lo svolgimento di supplenze annuali sino al 31 agosto, ha chiesto venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, attribuito mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente ai soli docenti di ruolo e finalizzato all'aggiornamento ed alla formazione, con conseguente condanna al pagamento in suo favore della somma di mediante emissione ed invio della carta elettronica secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 DPCM 23.9.2015 n. 32313.

La parte ha dedotto che l'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 e le relative norme di fonte secondaria di attuazione della previsione di legge, avevano disposto che il beneficio spettasse esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, in palese violazione dell'art. 6 D.lgs. n. 368/2001 e del generale principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché in violazione degli artt. 3, 35, e 97 della Costituzione, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che giustificasse la disparità di trattamento del docente non di ruolo rispetto al docente di ruolo in relazione a detto beneficio, attinente alla condizione di impiego e che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i docenti, posto che tutti hanno pari diritto di formarsi anche nell'interesse del buon andamento della P.A., inteso sotto il profilo della qualità dell'insegnamento fornito agli

studenti.

Ha altresì evidenziato che sulla questione erano già intervenuti il Consiglio di Stato con la decisione n. 1842/2022 nonché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza depositata il 18.5.2022 in causa C-450-21; le alte corti si erano entrambe espresse in senso favorevole ai docenti precari, rimuovendo la discriminazione denunciata.

Ha infine richiamato, a sostegno della sua pretesa, gli artt. 28 CCNL 4.8.1995, e l'art. 63 CCNL 27.11.2007 di categoria, i quali pongono a carico dell'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie per la formazione in servizio. 2. Costituitosi in giudizio, il Ministero ha in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'USR per l'Emilia Romagna e dell'Istituto Comprensivo Bentivoglio di Ha poi eccepito la parziale prescrizione quinquennale della pretesa vantata per il periodo anteriore al 9.1.2018.

Nel merito ha evidenziato che la norma sopra richiamata non attribuisce una somma di danaro, posto che la "Carta docente" consiste in una mera modalità di erogazione della formazione, e cioè di autoformazione che avviene mediante l'utilizzo di buoni acquisto da spendere presso determinati negozi ed esercizi convenzionati al fine di permettere al docente l'aggiornamento e la formazione professionale.

In diritto ha osservato che la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato i provvedimenti amministrativi conseguenti alla norma di legge limitativa del bonus ai soli docenti di ruolo, senza però sollevare incidente di legittimità costituzionale, lasciando intatta la norma di rango primario.

Ha fornito una diversa interpretazione delle norme del CCNL sopra richiamate, sostenendo che il contratto non vincola l'amministrazione ad erogare la formazione nello stesso modo a tutto il personale scolastico, come risulta peraltro anche dagli ultimi Piani Nazionali della formazione, a valenza triennale, ove l'attività formativa obbligatoria è stata limitata solo al personale di ruolo.

Secondo il Ministero, inoltre, le opportunità di formazione del personale non rientrano nell'ambito delle "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, non trattandosi di né di retribuzione né di mero beneficio economico aggiuntivo, ma di "una modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata". Sostiene poi la parte che è lo stesso legislatore comunitario a prevedere, alla successiva clausola 6 dell'Accordo Quadro che "Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale", limitando l'accesso alle opportunità formative solo "per quanto possibile". Sicché, sempre a dire della parte, "l'erogazione di formazione diversificata non costituisce discriminazione sanzionabile; pertanto, non configura violazione del diritto dell'Unione la mancata previsione, in favore del personale a tempo determinato, della modalità di autoformazione prevista dalla "Carta docente". Sempre secondo la parte convenuta, la ratio della diversificazione tra le due categorie di docenti risiede nel fatto che la formazione costituisce un investimento economico del datore di lavoro in favore del proprio personale, in vista di un "ritorno" generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa che ne consegue, posto che "un lavoratore che ha ricevuto formazione, infatti, è posto in condizione di fornire una prestazione superiore sotto il profilo qualitativo e quantitativo". Ha infine ricordato che il principio di equiparazione deve comunque essere applicato in concreto, avendo riguardo al tempo ed all'effettività del servizio prestato, concludendo per il rigetto della domanda attorea. [...]".

Istruita documentalmente, la causa è stata definita dal Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, con la sentenza S., emessa e pubblicata il osì statuendo: "[...] rigetta il ricorso. Condanna al Ministero le spese di lite che liquida, in complessi]".

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza: 1) ha disatteso "l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal convenuto"; 2) ha respinto "l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle articolazioni

scolastiche territoriali"; 3) ha ritenuto "infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente"; 4) ha considerato nel merito non meritevole di accoglimento la pretesa dell'allora ricorrente.

In relazione a quest'ultimo aspetto, il Giudice a quo, pur ritenendo astrattamente fondata la ricostruzione in punto di diritto svolta dalla lavoratrice, ha svolte le seguenti considerazioni: "7. Nonostante le considerazioni sopra esposte, si ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per i riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall'art. 121 comma 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso. Infatti, il diritto non consiste nella corresponsione di una somma di danaro, ma nella consegna durante lo svolgimento del servizio di una carta spendibile in determinati articoli e prodotti, utili all'aggiornamento professionale. Particolare rilievo assume ai fini della decisione la disposizione del successivo art. 3 che, al secondo comma, dispone che "La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio", mentre l'art. 6 comma 6 dispone che "Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Ciò implica che le modalità di fruizione della Carta sono vincolate allo svolgimento del servizio, anche se le somme non spese possono essere cumulate con il bonus di ulteriori anni scolastici. Si deve dunque affermare che il diritto al beneficio della parte ricorrente è pari a 500 € per ogni anno scolastico prestato, è cumulabile con i bonus di altre annualità scolastiche, ma è condizionato al fatto di essere usato durante il rapporto di lavoro. In altre parole, trattandosi di somme messe a disposizione per l'autoformazione, l'erogazione del beneficio non ha più ragione d'essere nel caso di mancata ripresa del servizio a tempo determinato o a tempo pieno. Nel caso di specie, dallo stato matricolare prodotto in giudizio (doc. 2 res.) risulta un elevato numero di assenze della ricorrente sul lungo periodo; ma ciò che più rileva è la circostanza che l'ultimo incarico di supplenza ricevuto dalla docente Fortini è quello relativo al cessato anno scolastico 2021/2022. Non risulta che la ricorrente abbia più ripreso servizio nel corrente anno scolastico alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. Manca dunque uno dei presupposti

fondamentali per il riconoscimento del diritto azionato in giudizio. [...]".

Con ricorso depositato in data appello nei confronti della predetta sentenza, cniedendo cne questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, "voglia accogliere le conclusioni" da lei già "rassegnate in prime cure", all'uopo puntualmente ritrascritte, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

A fondamento delle suesposte conclusioni l'odierna appellante ha formulato cinque motivi di gravame. Con i primi quattro motivi di impugnazione, fra lo strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, l'odierna appellante ha censurato le valutazioni conclusive di merito svolte dal Tribunale di Ferrara nella gravata sentenza, innanzi pedissequamente riportate, ritenendo che il Giudice a quo, da un lato, abbia erroneamente ricostruito i fatti rilevanti ai fini della decisione (non tenendo in debita considerazione la specificità della fattispecie in esame data dal fatto che l'allora ricorrente è un insegnante di religione) e, dall'altro lato, sia incorso nella violazione delle norme di legge regolanti il beneficio per cui è causa, da interpretarsi alla luce delle pronunce delle Supreme Corti intervenute in materia. Con il quinto motivo di gravame, infine, l'odierna appellante ha specificamente censurato la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Giudice di prime cure.

Il Ministero appellato e le sue articolazioni territoriali indicate in epigrafe, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato: sia nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'odierna parte appellata; sia nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle articolazioni scolastiche territoriali ed, infine, nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora parte resistente, trattandosi di autonome statuizioni non oggetto di specifica impugnazione.

Quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che i primi quattro motivi di

gravame articolati dalla docente a trattarsi congiuntamente in ragione delle loro reciproche interferenze, siano meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso indicate.

Al riguardo, si osserva che il Tribunale di Ferrara nella gravata sentenza, pur pervenendo in relazione alla concreta fattispecie in esame a conclusioni non condivise da questa Corte, ha correttamente delineato il quadro normativo di riferimento, anche alla luce di quanto affermato in materia dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022 e, poi, dalla C.G.U.E., con ordinanza del 18.5.2022 nella causa n. 450/2021.

Ed invero, nella sentenza qui impugnata si ha modo di leggere: << [...] 5. Quanto al merito, lo stesso Ministero convenuto ha dato atto che nella materia de qua sono intervenute le due importanti e recenti pronunce richiamate dal ricorrente, cui questo giudicante ritiene di doversi conformare, non essendo convincenti le considerazioni in diritto svolte dalla parte convenuta per porre la questione su un diverso piano di lettura ermeneutica diretta a rimettere in discussione la compatibilità delle norme disciplinanti la misura con le superiori fonti di rango comunitario e costituzionale.

Occorre dunque anzitutto richiamare il quadro normativo e provvedimentale di riferimento, evidenziato nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022 e nell'ordinanza del 18.5.2022 emessa dalla CGUE nella causa n. 450/2021.

Ai sensi dell'art. 282 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente, senza alcuna distinzione tra sottocategorie. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.

L'articolo 28 CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto

per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.

L'articolo 63 CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

Il successivo art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), così recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

Il successivo comma 122 dell'art. I cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".

In attuazione dell'ora visto comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (oggetto del ricorso e le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016), rubricato "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

L'art. 2 del citato d.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Il successivo comma 4 ribadisce che "la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1". L'art. 4 del medesimo d.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in buona sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.

Il Ministero ha poi emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 – oggetto di impugnazione unitamente al d.P.C.M. del 23 settembre 2015 – la quale al punto 2 ("Destinatari") ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)".

Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015. L'alta Corte ha osservato nella pronuncia che le norme della legge n. 107/2015 appena citate sembrano introdurre «un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che

introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e

persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».

Già da queste prime, pienamente condivisibili, osservazioni del giudice amministrativo emerge come non possa essere avallata la considerazione della parte convenuta secondo cui il "ritorno" in termini di miglioramento della prestazione lavorativa possa avvenire solo nei confronti di un docente di ruolo, posto che anche il docente a tempo determinato, se maggiormente posto nelle condizioni di fare autoformazione, potrà svolgere una prestazione superiore in termini qualitativi. Lo stesso complessivo quadro normativo sopra richiamato smentisce, infatti, l'assunto di una ratio della differenziazione. Peraltro, il bonus viene riconosciuto anche a personale docente in part time, in prova o in comando, distacco o fuori ruolo, tutte posizioni in cui l'attività di docenza o non è piena, o non è certa per il futuro o è comunque sospesa. Non si vede pertanto per quale ragione il docente a tempo determinato con supplenza annuale più volte reiterata debba ricevere un trattamento deteriore.

5. Il Consiglio di Stato ha poi fornito un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, della legge n.107/2015, "tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria", senza necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale. L'alta corte, prendendo le mosse dalle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, ha osservato come le norme di legge speciale di

cui ai commi 121-124 non possono derogare il contratto collettivo, dal momento che "i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215)". Sicché "nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Ne discende che la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti,

un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna".

In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il permanere nell'ordinamento giuridico delle norme di legge in esame non può costituire per la P.A. un ostacolo alla corretta applicazione delle norme dell'autoformazione nei confronti di tutti i docenti, ostandovi la contemporanea disciplina ricavabile dalla contrattazione collettiva di categoria che prevede l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".

La circostanza che, di fatto, i Piani Nazionali della formazione abbiano previsto attività formativa obbligatoria solo al personale di ruolo nulla toglie circa l'ampia portata della previsione contrattuale, non avendo peraltro l'amministrazione fornito alcuna ragionevole motivazione per la quale il personale a tempo determinato debba essere trattato diversamente da quello a tempo indeterminato. 6. Occorre sul punto ricordare che il principio di non discriminazione è stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE.

Secondo la clausola 4 "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

La clausola antidiscriminatoria è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria (si v. in particolare la sentenza del 13.9.2007 resa nella causa C-307/05, ricorrente Del Cerro Alonso, seguita dalla sentenza del 22.12.2010 resa nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09, ricorrenti Gavieiro e Torres). Gli Stati membri destinatari della direttiva sono tenuti a garantire che i lavoratori a tempo determinato possano beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato e che il loro lavoro non sia diversamente trattato per il solo motivo di essere stato prestato a tempo

determinato.

Può affermarsi che il contenuto dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato pone una "norma di diritto sociale comunitario". È stato osservato che la direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 è ad effetto diretto (self executing), atteso che essa ha contenuto sufficientemente preciso, tale da non consentire allo Stato membro alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione della disciplina che stabilisce.

Il principio sopra richiamato è ormai pacifico ed è stato sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18.10.2012 nei procedimenti riuniti promossi dai ricorrenti Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11) e altri. È stato ivi evidenziato, in relazione alla efficacia diretta della direttiva, che: "[...] la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70", termine venuto a scadenza il 31.7.2001.

Possono giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori assunti a termine e lavoratori assunti in ruolo soltanto le "ragioni oggettive" menzionate dall'accordo quadro, definite dalla Corte di Giustizia come "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [...]. Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di

trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato".

Sussiste d'altronde - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia nella ricordata sentenza del 18.10.2012 nei procedimenti riuniti promossi dai ricorrenti Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11) e altri - piena comparabilità della situazione del lavoratore assunto a tempo determinato, con quella dei colleghi assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla luce degli elementi evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria, tra cui hanno rilevanza decisiva "la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".

Non è invero in discussione, in quanto tema nemmeno dedotto dall'amministrazione scolastica, che le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, assunto con supplenze annuali abbiano comportato un'assoluta identità, sotto il profilo degli obblighi contrattuali, rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.

Come già accennato, la CGUE si è già espressa anche in relazione alla fattispecie in esame, nella causa C-450/2021 con ordinanza del 18.5.2022. La decisione del giudice comunitario è chiara e netta nel definire l'attribuzione economica in esame come una misura che rientra nella nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, talché non può esservi dubbio alcuno in merito, anche in considerazione della linearità dei passaggi motivazionali che di seguito si trascrivono, essendo lasciato al giudice nazionale il diverso problema di stabilire quale sia la natura e lo scopo della misura (fermo restando che già la legge stabilisce che non ha natura di retribuzione accessoria né costituisce reddito imponibile): «33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47).

35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.

36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.

37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.

38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per

l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».

39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se UC, allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

43 A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio

risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale.

44 Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.

45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso,

sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato.

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.

49 Considerata la risposta fornita alle questioni prima e seconda, non occorre rispondere alle altre questioni».

La decisione della CGUE sulla sussistenza del contrasto della normativa nazionale rispetto alla clausola 4 rende evidentemente superflua la ulteriore questione della compatibilità della normativa con la clausola 6 dell'Accordo Quadro, la quale al secondo comma dispone che "Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo

determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale", poiché, a prescindere dalla finalità della misura, pacificamente rivolta alla promozione dell'autoformazione del docente, le disposizioni sono comunque destinate ad essere disapplicate per contrasto con il principio di non discriminazione. [...]>>. Nella materia in esame, da ultimo, è intervenuta la recente pronuncia della Corte di Cassazione del 27.10.2023, n. 29961, avvenuta in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 – bis, c.p.c., cui è dunque sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

La Suprema Corte di Cassazione in tale pronuncia, sulla base di un percorso argomentativo in buona parte speculare a quello svolto dal Tribunale di Ferrara nella gravata sentenza, ha stabilito, in particolare, i seguenti principi di diritto: "1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

- 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi

allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. [...]".

Svolte queste doverose premesse in punto di diritto, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, va osservato che la docent per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ha svolto supplenze annuali sino al 31 agosto. Tale docente, inoltre, a dispetto di quanto ritenuto dal Tribunale di Ferrara, deve ritenersi ancora "interna al sistema delle docenze scolastiche", nel senso delineato dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 27.10.2023, n. 29961, innanzi richiamata.

In relazione a quest'ultimo aspetto, va osservato che, al pari dei docenti su posto comune, che sono considerati dalla Suprema Corte di Cassazione "interni al sistema delle docenze scolastiche", "perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze", sebbene temporaneamente privi di incarico, l'odierna appellante, quale docente di religione, va considerata ancora "interna al sistema delle docenze", perché tuttora "inserita nell'elenco" della Diocesi

per eventuali supplenze", come si ha modo di leggere nel certificato prodotto dall'allora ricorrente sub. doc. 17 fasc. di primo grado.

Al riguardo, si rammenta che le medesime condizioni di impiego tra docenti di religione e docenti di posto comune sono stabilite dall'art. 1, comma 2, legge 18 luglio 2003, n. 186, la quale prevede che "Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".

Va, poi, ricordato che ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 intitolato "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche", punto 2.5) "L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4". Il successivo punto 4) "Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione" al punto b) dispone, in particolare, che "..detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata, i profili della qualificazione professionale..".

Come ha ben ricostruito la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno 2022, n. 18698, "Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che: a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano; b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della

religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano; c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo".

I docenti di Religione, quindi, mantengono il requisito per l'insegnamento per mezzo della specifica autorizzazione della diocesi territoriale di cui alle norme di legge indicate. La peculiarità degli insegnanti di religione Cattolica risiede nella circostanza che essi, per insegnare debbono ottenere e mantenere nel tempo tale autorizzazione diocesana, la quale non deve essere revocata.

Pertanto, nel respingere il ricorso introduttivo del giudizio, la sentenza di primo grado ha inteso ritenere definitivamente conclusa l'esperienza lavorativa dell'allora ricorrente, non tenendo conto delle specificità che caratterizzano gli insegnanti di religione cattolica, i quali, se in possesso dell'autorizzazione diocesana non revocata, come l'odierna appellante, debbono essere ritenuti idonei all'insegnamento al pari dei docenti di posto comune che sono inseriti nelle rispettive graduatorie provinciali, e quindi destinatari del diritto-dovere di formarsi con l'ausilio dei mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione datrice di lavoro.

A ciò aggiungasi, sotto distino e concorrente profilo, che l'allora ricorrente in data 11 aprile 2022 – e quindi ben prima della conclusione del rapporto di lavoro in data 31 agosto 2022 – aveva inviato una specifica diffida all'Amministrazione (doc. 11 fasc. di primo grado di parte appellante) intesa ad ottenere la corresponsione del beneficio economico per la sua formazione, non ricevendo riscontro.

Nel momento in cui l'Amministrazione ha ricevuto la diffida e non ha inteso riscontrare la richiesta in un senso o nell'altro, si è registrato l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la decisione di cui si è detto.

Avuto riguardo ai suesposti elementi, deve ritenersi la sussistenza in capo all'odierna appellante dei presupposti fondanti il suo diritto all'attribuzione in

forma specifica della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Per questi motivi, assorbenti ad ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla docente a accolto con statuizioni come da dispositivo.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D. M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria in questo grado ed avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4. 1° co. del Decreto cit. (fra cui la serialità del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell'appellante).

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, accerta e dichiara il diritto della docente della assegnazione della Carta del Docente prevista dall'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo di € 500,00 annui;
- condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le sue articolazioni territoriali, qui appellate, secondo le rispettive competenze, a riconoscere in favore dell'appellante la somma di ltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), mediante accredito su "carta docente", alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità

ordinarie);

- condanna, infine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le sue articolazioni territoriali, qui appellate, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado. di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA come per legge e, per questo grado, ir titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dell'odierna appellante, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.02.2024

Il Consigliere est

11 Collsi	Ŭ		

Il Presidente

minuta depositata il 1.3. 2024

VI. DIRETTORE

